

# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 516 DEL

Oggetto: Autorizzazione ed approvazione convenzione per la fornitura a carico del Servizio Sanitario, di alimenti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti a favore delle persone affette da celiachia - Sanitaria "SaniMed" di Carvelli Elsa - Petilia Policastro

Il Commissario Straordinario Dott. Domenico Sperlì, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del D.U.A. Dott. Pietro Luigi Brisinda

STRUTTURA PROPONENTE: D.U.A.

Il Direttore D.U.A. propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Giovanni Rossano)

Il Direttore D.U.A. (Dott. Fietro Lyigi Brisinda)

#### **PREMESSO**

che il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" stabilisce che, per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità

Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 27.06.2013 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale degli alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia;

**VISTO** altresì, il Decreto Regionale n. 12349 del 02/12/2021 con il quale vengono aggiornate le procedure per l'erogazione dei buoni (da cartacei ad elettronici) per l'acquisto dei prodotti privi di glutine in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca, a carico del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** che la sig.ra Carvelli Elsa, titolare della Sanitaria "SaniMed" con sede in Petilia Policastro e con istanza acquisita agli atti di questa ASP, protocollo n. 26326 del 14/06/2022, ha richiesto la convenzione come previsto dalla normativa vigente;

**RITENUTO** necessario procedere all'autorizzazione della suddetta convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATI i requisiti previsti dalla regolamentazione regionale;

#### **PROPONE**

- Di approvare l'allegata convenzione con la Sanitaria "SaniMed" di Carvelli Elsa con sede legale in Petilia Policastro, Via Arringa 36, riportante i termini di erogazione del servizio, in accordo a quanto stabilito nell'allegato A alla DGR n. 230 del 27.06.2013, per un periodo di due anni e, con decorrenza 20/06/2022;
- Di autorizzare, pertanto, la Sanitaria "SaniMed", all'attività di distribuzione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un' Alimentazione Particolare, a favore delle persone affette da celiachia, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, per l'esercizio commerciale ubicato in Petilia Policastro, Via Arringa 36;

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta stessa o perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Dott. Giuseppe Panella

Il Commissario Straordinario
Dott. Domenico Sperlì

## UFFICIO AFFARI GENERALI SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 16 GIU. 2022 con protocollo n. 0 9 9
Il Responsabile del procedimento  Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali

## ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA

In data 14/06/2022

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. con sede in Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 Crotone, Cod. Fiscale/P. IVA 01997410798 rappresentata dal Dott. Sperlì Domenico, in qualità di Commissario Straordinario

E

La Sanitaria "Sanimed", con sede in Petilia Policastro (KR) Via Arringa n. 36, Codice Fiscale/Partita IVA 02616590796, rappresentata dalla Sig.ra Carvelli Elsa nella qualità di titolare;

#### VISTI

- II DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:
- -L'art 1, lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- -L'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dal centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali:
- -La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:
- -La Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;
- -II D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123";
- -II Registro Nazionale di cui all'art.7 del DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine;
- -La Legge Regionale n. 47/2012;

#### DATO ATTO:

delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 27.06.2013; "Legge Regionale n. 47/2012: procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca residenti nella Regione Calabria", aggiornate dal Decreto Regionale n. 12349 del 02/12/2021, che qui si intendono integralmente richiamate ai fini della puntuale applicazione.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 Oggetto dell'accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il punto vendita Sanitaria "Sanimed", con sede in Petilia Policastro (KR) Via Arringa, 36

#### Art. 2 Prodotti concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro nazionale sezione Celiachia in vigore,consultabile sul sito http://www.ministerosalute.itUalimenti/dietetica/

#### Art. 3 Condizioni di vendita

Ciascun negozio aderente al servizio può determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel registro nazionale, che deve essere esposto in modo leggibile e chiaro al cittadino e praticato a tutti gli acquirenti.

Il negozio si impegna a garantire, nei propri punti vendita, le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti:

- temperatura interna dei negozi al di sotto dei 30° C;
- conservazione dei prodotti surgelati all'interno di frigoriferi con spazi separati e dedicati per evidenziare meglio il prodotto ed eliminare ogni rischio di contaminazione;
- vita residua del prodotto pari ad almeno il 70% della sua vita totale;
- adeguata segnalazione della concedibilità SSR del prodotto.

Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nell'elenco nazionale.

# Art. 4 Percorso del paziente

I Cittadini aventi diritto possono effettuare il proprio approvvigionamento a carico del SSR sia all'interno dei negozi che hanno ottenuto l'autorizzazione e stipulato la convenzione con l'ASP, sia presso le Farmacie convenzionate della Regione.

Il cittadino si reca presso uno dei punti vendita di cui sopra, sceglie gli alimenti che desidera acquistare; al momento dell'acquisto, il rivenditore, attraverso la digitazione del PIN da parte dell'utente, in possesso anche della tessera sanitaria, provvede alla verifica del credito residuo dell'assistito, registra i prodotti acquistati sul portale SISR, oppure utilizza il proprio gestionale utilizzando i servizi di cooperazione, produce la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) e consulta i prodotti dispensati.

Il credito deve essere speso non necessariamente sino al tetto del suo valore, ma nell'ambito del mese di validità.

Resta a carico del cittadino l'eventuale differenza rispetto al totale del credito mensile.

#### Art. 5 Obblighi informativi

I negozi convenzionati convalidano l'operazione e aggiornano la posizione creditoria del Cittadino avente le specifiche di cui all' allegato agli atti, esclusivamente per gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro Nazionale degli alimenti speciali e inviano mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della <u>Azienda Sanitaria Provinciale che ha emesso il PIN</u>, un tracciato informatico, unitamente alle fustelle corrispondenti ai prodotti acquistati dal Cittadino ed alla fattura.

Il tracciato costituisce requisito essenziale per dar seguito al rimborso.

#### Art. 6 Buoni spesa elettronici

Le AA.SS.PP. rilasciano ai cittadini affetti da malattia celiaca, il PIN creando una posizione creditoria (buono elettronico o dematerializzato), spendibile presso i negozi individuati o presso le farmacie convenzionate.

Il Credito può essere speso solo nel mese di competenza, eventuale credito residuo sarà automaticamente annullato il primo giorno del mese successivo.

#### Art. 7 Aspetti economici

I negozi autorizzati e convenzionati invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente alle AASSPP che hanno emesso una posizione creditoria, un tracciato informatico, unitamente alle fustelle corrispondenti ai prodotti acquistati dai Cittadini e copia dell'Autorizzazione e Convenzione vigenti con l'ASP del territorio in cui e ubicato l'esercizio.

La documentazione soprarichiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso. L'importo del documento di riepilogo mensile non potrà essere comunque superiore all'importo della spesa fatta nel mese di riferimento.

Sull'importo del documento di riepilogo economico verrà applicato uno sconto pari al 10% a fronte dell'impegno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato nel documento di riepilogo economico entro 90 gg dal ricevimento del documento.

In ogni caso superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

# Art. 8 Rispetto normativa sulla privacy

Durante le attività previste deve essere assicurata la confidenzialità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativa ai soggetti celiaci. Al soggetto celiaco residente nei territori viene assegnato un codice PIN per creare una posizione creditoria che lo identifica e dà la possibilità di verificare il budget disponibile mensile da spendere per l'acquisto dei prodotti privi di glutine.

Il negozio aderente, attraverso lo SPID registra i prodotti acquistati dal cittadino sul portale SISR, oppure utilizza il proprio gestionale utilizzando i servizi di cooperazione esposti, ai fini di un processo di liquidazione supportato da una rendicontazione più semplice e veloce, della relativa fatturazione alle Aziende Sanitarie Provinciali e dei controlli di appropriatezza che le stesse devono garantire.

A tal fine il sottoscritto dichiara, nel rispetto delle procedure regionali, che il suo punto vendita utilizzerà modalità POS/lettore di Smart Card e la Web application regionale.

#### Art. 9 Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione e la ditta fornitrice, o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente competente il Foro di Crotone.

#### Art. 10 Risoluzione del Contratto

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente il servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con obbligo per

negozio aderente di risarcire l'Azienda Sanitaria Provinciale del danno subito.

L'ASP, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- ■in caso di frode nella fornitura;
- ■in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali dopo due contestazioni scritte;
- ■in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- ■in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'ASP.;

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ASP.

Alle Aziende Sanitarie Provinciali sono demandati i compiti di periodica verifica, sistematica o a campione, sugli esercizi convenzionati che erogano prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR e sull'attività di erogazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

### Art. 11 Durata

La presente convenzione decorre dal 20/06/2022 ed ha una validità di anni 2, rinnovabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crotone 14/06/2022

Azienda Sanitaria Provinciale

Il Commissario Straordinario

Sanitaria "Sanimed"

/IL TITOLARE